

## PREMESSA

La messa alla prova dell'imputato adulto, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, è un istituto ibrido, complesso e proteiforme.

La scelta di concepirlo come un meccanismo di *diversion*, attribuendogli scopi riparativi che si riverberano sui suoi contenuti, senza traghettarlo completamente verso le terre della *restorative justice*, e quella di innestarlo all'interno del procedimento ordinario, hanno condotto il legislatore a scrivere disposizioni spesso lacunose o ambigue, tanto nel codice penale che in quello di procedura penale. La messa alla prova è infatti, al tempo stesso, causa di estinzione del reato e procedimento speciale.

Ad arricchire, o complicare, il quadro tracciato contribuiscono alcuni esempi di *soft law*, i cosiddetti protocolli o linee-guida emanati dai singoli uffici giudiziari che prescindono dall'esigenza di risolvere questioni critiche evidenziate dalla prassi, perché elaborati subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 67/2014. Essi trattano le problematiche individuate "sulla carta", scegliendo soluzioni talvolta lontane dal dettato normativo e geograficamente differenziate, talaltra ispirati da un approccio tradizionale, forse poco adeguato al recepimento di uno strumento "diverso", come, ad esempio, in merito alla determinazione della durata della prova e all'individuazione di fasce "vincolate", tracciate in base alle pene edittali.

A fronte di questo dettato normativo, l'interprete ha dovuto e deve affrontare sfide di non poca misura, originate, innanzitutto, dalla necessità di offrire, ammesso che se ne senta ancora l'esigenza, una categorizzazione dogmatica alla messa alla prova che non può prescindere dall'individuazione della sua natura e dalla natura dei contenuti della prova stessa.

Tale qualificazione consente di affrontare, ma non di sciogliere age-

volmente, un altro nodo cruciale, vale a dire la compatibilità della messa alla prova con i principi costituzionali, in particolare quello della presunzione di innocenza, là dove il rito, al fine di guadagnare la pronuncia di una sentenza con cui viene dichiarata l'estinzione del reato, perseguendo scopi specialpreventivi e deflattivi, si snoda attraverso una "sequenza infranta" rispetto a quella ordinaria della cognizione/irrogazione/esecuzione della pena.

In questo contesto si collocano le pronunce della giurisprudenza di legittimità e quelle della Corte costituzionale. Queste ultime, numerose per un lasso di tempo tutto sommato ristretto, presentano contenuti e *dicta* in un certo senso "evolutivi" e sembrano giungere a conclusioni difformi, o parzialmente tali, per quanto attiene alle questioni fondamentali di cui si è detto, come quelle relative alla prevalente natura sostanziale o processuale della messa alla prova e alla natura sanzionatoria o meno dei suoi contenuti. Esse rivelano la difficoltà delle sfide, sopra menzionata, ma anche il rischio di cercare soluzioni non del tutto stabili per legittimare, o addirittura "salvare", l'istituto e di ricadere nella "truffa delle etichette", ben nota in materia di riti speciali e procedimenti alternativi.

Dal punto di vista prasseologico, lo studioso si trova di fronte ad alcune difficoltà di attuazione piena delle disposizioni che regolano la messa alla prova per l'inadeguatezza delle strutture, come gli uffici di esecuzione penale esterna, alle quali il legislatore ha affidato importanti compiti.

Inoltre, la sospensione del processo per messa alla prova dell'imputato adulto, sulla carta, non pareva possedere grandi potenzialità, soprattutto per il suo ambito di operatività ristretto e in parte coincidente con quello di altri "strumenti", come la sospensione condizionale della pena, oltre che per caratteristiche stigmatizzanti, come quelle inerenti all'iscrizione dei provvedimenti nel casellario giudiziale. Ciononostante, l'analisi dei dati statistici, se pur parziali, sta rivelando una "curva di crescita" positiva.

Di più, introdotta nel processo penale regolato dal codice di rito, ispirandosi all'archetipo, l'omonimo istituto già ampiamente collaudato dal processo penale minorile, potrebbe per le sue funzioni (ri)educative essere portatrice di un ulteriore "contagio" vantaggioso, venendo traslata, in modo ragionato, in altri contesti, come il processo a carico degli enti.

Di fronte a questo quadro, lo scopo del presente lavoro è quello di scomporre la messa alla prova in piccole tessere, descrivere in modo dettagliato il loro contenuto, soffermandosi sulle questioni più critiche o “opache”, con lo sguardo rivolto anche a quelle di diritto sostanziale, sia pur limitatamente ai profili essenziali all’economia del lavoro stesso, per poi ricomporre il mosaico e riflettere, attraverso questo esercizio “artigianale”, sulla reale portata dello strumento, sull’opportunità di interventi legislativi correttivi e sulle sue prospettive future.

